



Novazzano, 20 agosto 2002 /2431

ORDINANZA MUNICIPALE

SULLA VUOTATURA DI POZZI NERI, CISTERNE PER COLATICCIO, SUL TRASPORTO DI COLATICCIO, LETAME E LIQUIDI CLOACALI, NONCHE SULLA CONCIMAZIONE CON FERTILIZZANTI ORGANICI LIQUIDI E SOLIDI

Base legale:

artt. 107 e 192 Legge organica comunale del 10.3.1987

art. 24 del Regolamento di applicazione della LOC del 30.6.1987

artt. 52 , 135 e 144 del Regolamento comunale 11.11.1991

artt. 21 e 74 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato.

artt. 8 e 71 bis cpv. 1 della Legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8.10.1971

1)

La vuotatura di latrine e pozzi neri dev'essere eseguita esclusivamente da parte di imprese autorizzate.

Le acque cloacali non possono essere depositate nel territorio comunale né utilizzate quali fertilizzanti e devono essere consegnate agli impianti di depurazione delle acque.

2)

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, i fanghi provenienti da un processo di depurazione (impianti IDA) possono essere sparsi sul territorio comunale ma esclusivamente sulle aree arabili autorizzate dal Municipio.

Il deposito dei fanghi deve avvenire nel rispetto del calcolo agronomo del bilancio delle sostanze nutritive nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Nelle zone soggette a protezione I-II-III delle sorgenti e pozzi dell'acquedotto comunale esiste il divieto assoluto di deposito dei fanghi.

3)

Il deposito sulle aree arabili del composto prodotto con gli scarti vegetali provenienti da impianti di raccolta centralizzati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di concimazione.

4)

I fanghi e il composto prodotto dagli scarti vegetali devono essere immediatamente interrati mediante aratura.

5)

Le cisterne di spandimento per il colaticcio e per il letame devono essere a tenuta stagna per limitare al minimo possibile esalazioni nonché la perdita di liquido o di materiale, elementi che, oltre ad essere di disturbo alle persone, rappresentano un carico ambientale nocivo.

6)

Lo spandimento dei fanghi, del composto prodotto da scarti vegetali, del colaticcio, del letame e di altri concimi maleodoranti, deve avvenire unicamente in condizioni del suolo normalmente agibile.

E' vietato lo spandimento: su suoli gelati, coperti di neve, intrisi d'acqua, nelle giornate ventose, molto calde o afose, nell'imminenza e durante temporali o precipitazioni, nonché durante gli orari 11.00/14.00 e 1800/20.00 e la domenica.

7)

Terreni in zona agricola non edificabile

Colaticcio, letame ed altri concimi possono essere impiegati come fertilizzanti su tutti i terreni agricoli del comprensorio comunale, riservate le restrizioni relative alle zone di protezione delle sorgenti.

Terreni in zona edificabile secondo il Piano regolatore adibiti all'agricoltura

Lo spandimento di colaticcio, letame ed altri concimi è permesso, ritenuto che per il colaticcio è fatto obbligo di diluire lo stesso con acqua o con l'aggiunta di enzimi o nuove tecniche di applicazione allo scopo di abbattere efficacemente gli odori e le esalazioni.

8)

Si richiamano inoltre:

- le direttive "Concimare al momento giusto" edite dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'Ufficio dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Berna,
- le disposizioni del "Regolamento per le zone di protezione delle captazioni di acqua potabile",
- leggi e direttive cantonale e federali in materia.

9)

Disposizioni abrogative - Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione contraria, in particolare l'Ordinanza del 27.9.1979.

10)

Pubblicazione - Ricorsi

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 26 agosto all'11 settembre 2002 inclusi. Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(G. Cattaneo)

Il V. segretario:
(E. Croci)

